DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 9

Modifica all'articolo 5 della legge 30 novembre 2000, n. 356, in materia di premio di previdenza per i sottufficiali

All'articolo 5, comma 1, della legge 30 novembre 2000, n. 356, le parole: "al personale dimissionario con piu' di sei anni di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "ai sottufficiali dimissionari che siano iscritti da almeno sei anni al fondo di previdenza".

Versione in vigore dal 17 aprile 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
Estremi	Legge 29 marzo 2001, n. 86
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-personale-delle-forze-armate-e-delle-forze/art-9-modifica-all-articolo-5-della-legge-30-novembre-2000-n-356-in-materia

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it